

*Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo*

ISVAP

SEZIONE RECLAMI

Roma, 7 febbraio 1984

00187 ROMA - VIA PIEMONTE, 127
TEL. 06/47.46.011 - 47.46.015 - 47.46.062
TELEX 622384 ISVAP I

Alle Società di Assicurazioni
e Riassicurazioni
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali
per l'Italia delle imprese
estere di Assicurazione
LORO SEDI

e p.c. Al Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
Via Molise, 2
00187 ROMA

e p.c. All'Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici
ANIA
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

OGGETTO: Atti di quietanza e ritardato pagamento delle somme quietan-
zate.

Dopo i primi mesi di attività questo Istituto ha potuto constatare che la doglianza più frequentemente prospettata dai danneggiati, ed in genere dagli aventi diritto al risarcimento, concerne i ritardi che alcune società di assicurazione frappongono tra la sottoscrizione dell'atto di quietanza da parte dell'interessato ed il pagamento delle somme ivi indicate.

Tale comportamento appare gravemente pregiudizievole dei diritti del danneggiato giacchè l'assicuratore, mentre viene in possesso di un atto che attesta il pagamento della somma convenuta a titolo di risarcimento danni, ritarda la effettiva corresponsione della stessa che non avviene, come avrebbe dovuto, in modo contestuale alla sottoscrizione della quietanza, ma è in realtà rinviata, talora anche per notevole periodo di tempo.

Ora, anche se si deve riconoscere che può rispondere alle esigenze dei danneggiati sottoscrivere l'atto di quietanza e ricevere il pagamento al proprio domicilio, tuttavia deve affermarsi che la sottoscrizione della quietanza senza il contestuale pagamento può essere richiesta solo a condizione che la quietanza acquisti valore liberatorio dopo la corresponsione della somma in essa indicata.

Pertanto, gli atti di quietanza che vengono inviati agli interessati per la sottoscrizione e non siano accompagnati da contestuale pagamento debbono prevedere espressamente che avranno valore liberatorio solo successivamente all'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate.

L'impresa deve comunque provvedere al pagamento della somma per cui è stata rilasciata quietanza nel più breve termine dalla ricezione dell'atto stesso debitamente sottoscritto e, per i pagamenti relativi a risarcimenti per assicurazione r.c.a., non oltre i quindici giorni previsti nel quarto comma dell'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

A tale riguardo si è anche rilevato nel corso di accertamenti ispettivi che frequentemente le quietanze sono prive di data il che rende pressochè impossibile accertare quando è avvenuto il pagamento. Ad ovviare tale inconveniente si rende perciò necessario che l'atto di quietanza deve essere corredato dell'invito, scritto in caratteri ben visibili, ad apporre alla quietanza stessa la data all'atto della sua sottoscrizione, restando fermo che il termine di 15 giorni decorre per l'assicuratore dalla ricezione dell'atto di quietanza medesimo.

Qualora si accerti che, nonostante la sottoscrizione della quietanza, il pagamento all'avente diritto della somma dovuta non sia avvenuto, entro i predetti quindici giorni, nel caso in cui la fonte dell'obbligazione sia una assicurazione r.c.a., questo Istituto procederà ai sensi del citato art. 3.

Per i risarcimenti relativi alle altre assicurazioni il ripetuto ritardato pagamento verrà preso in considerazione ai fini della valutazione dello stato di regolare funzionamento dell'impresa.

Il Presidente
(Dino Marchetti)

